



REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO - ACQUE MINERALI E TERMALI - PARCHI NATURALI

SETTORE PIANIFICAZIONE AREE PROTETTE

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE

PIANO PAESISTICO DELLA ZONA DI SALVAGUARDIA DELL'ALPE DEVERO

Legge regionale 24 aprile 1990, n. 50, art.8

2507

x 1 1

NORME DI ATTUAZIONE

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 618-3421, del 24 febbraio 2000



TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO GENERALE

Art. 1 - Ambito e contenuti del Piano paesistico

1. Il Piano paesistico della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero è previsto dall'articolo 8 della legge regionale 24 aprile 1990, n.50 istitutiva dell'Area protetta ed è formato ed approvato ai sensi dell'articolo 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
2. Il Piano paesistico è, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 strumento di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio.
3. Il Piano paesistico, predisposto con i contenuti e gli elaborati definiti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, ha efficacia ai sensi dell'articolo 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 e significato di Piano territoriale paesistico ai sensi dell'articolo 5 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497; esso esplica i suoi effetti ai fini della subdelega ai Comuni ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Art. 2 - Elaborati del Piano paesistico

1. Il Piano paesistico si compone dei seguenti elaborati

- Relazioni: - Climatologia;
Mineralogia, Geologia, Geomorfologia;
Flora e vegetazione;
Idrobiologia ed Ittiologia;
Fauna;
Ornitologia;
Caratteri e tendenze evolutive del soprassuolo forestale;
Caratteri ed evoluzione delle attività agricole;
Strutture ed attività di servizio.

- Norme di attuazione

- Norme di attuazione

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Devero a

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Devero b

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Cantone a/b



art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Cantone c/d

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Vallaro

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Pedemonte

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Giavina

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Basto

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Aisone

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Crampiolo a - Corte d'Ardui

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Crampiolo b

art. 10 - Zone di interesse antropico
Disposizioni e criteri generali riguardanti gli edifici
SCHEDE E TABELLE
Alpe Misanco

art. 11 - SCHEDE
Locande - Alberghi - Ristoranti

art. 27 - SCHEDE
Recinzioni

art. 28 - 30 - SCHEDE
Accessibilità - Viabilità - Parcheggi



Tavola di Piano
(scala 1:25.000)

Allegato Cartografico n. 1
(scala 1:5.000)

- Accessibilità e Viabilità

Allegato Cartografico n. 2
(scala 1:5.000)

- Rilevanza percettiva dei nuclei. Ricettività ed attività di servizio

Allegato cartografico n. 3
(scala 1:25.000)

- Carta del rischio di movimenti di versante e di valanghe

Le Relazioni costituiscono Piani di Settore per la gestione degli ambiti di specifica competenza.

Art. 3 - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. Le previsioni del Piano paesistico possono comportare, ai sensi del comma 6, dell'articolo 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Varianti obbligatorie del Piano Regolatore Generale. Tali Varianti sono predisposte ed approvate secondo le procedure dello stesso comma.

Art. 4 - Studio di compatibilità ambientale

1. Fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di valutazione di impatto e di compatibilità ambientale, all'interno del perimetro della Zona di salvaguardia si applicano le seguenti disposizioni.
2. Lo Studio di compatibilità ambientale é obbligatorio per i seguenti interventi, con esclusione di quelli di manutenzione:
 - a) opere di captazione e regolazione dei corsi d'acqua; installazione di acquedotti a lunga distanza;
 - b) strade pubbliche, gallerie, oleodotti, condotte, gasdotti, elettrodotti, impianti meccanici di risalita e relative piste, teleferiche, infrastrutture e reti di distribuzione;
 - c) villaggi turistici e complessi alberghieri;
 - d) progetti di ricomposizione fondiaria e di idraulica agricola;
 - e) altre opere per le quali le presenti norme la impongano.
3. Il Comune può richiedere, in aggiunta, lo Studio di compatibilità ambientale per interventi diversi da quelli indicati al comma precedente, qualora questi abbiano o possano avere pesanti ripercussioni sull'equilibrio dell'ambiente, ovvero quando interferiscano con le finalità ambientali indicate nel Piano.
4. Lo Studio di compatibilità ambientale é effettuato sulla base di una indagine interdisciplinare di professionisti iscritti ai relativi albi o da studiosi universitari che:
 - a) considerino le componenti naturalistiche ed antropiche, le interazioni tra queste e il sistema ambientale considerato nella sua globalità, indicando i dati necessari per individuare e valutare gli aspetti negativi, diretti ed indiretti sui seguenti elementi: l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'aria, l'acqua, i fattori



climatici, il paesaggio, l'interazione tra i suddetti elementi, i beni materiali e il patrimonio culturale.

- b) raccolgano le informazioni comprendenti una descrizione del progetto e dell'ambiente interessato, le eventuali alternative possibili, gli effetti rilevanti che il progetto determina sull'ambiente e descrivano le misure scelte per evitare, o contenere al minimo e possibilmente compensare gli effetti negativi sull'ambiente;
- c) riassumano in una sintesi tecnica le indicazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ed esprimano una valutazione globale dell'impatto del progetto sull'ambiente.

Gli elementi essenziali dello Studio di compatibilità ambientale e delle soluzioni tecniche adottate sono riportati in Convenzione, a cura e spese del richiedente, da stipularsi con il Comune e nella quale è determinato l'indennizzo per i danni ambientali non ripristinabili o recuperabili. L'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva stipula della Convenzione.

- 5. Alla Deliberazione del Consiglio comunale che adotta la Convenzione, si applicano le procedure di approvazione e le forme di pubblicità previste. Lo studio interdisciplinare è depositato, in libera visione, unitamente alla Deliberazione, presso la Segreteria.

TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI DI TUTELA

Art. 5 - Suddivisione e simbologia della Tavola di Piano e degli Allegati cartografici.

- 1. La Tavola di Piano suddivide il territorio, ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle seguenti aree:
 - Aree di particolare interesse naturale
 - Aree naturali orientateLa Tavola di Piano individua inoltre, con appositi simboli grafici, altre realtà di interesse naturalistico e paesistico:
 - Punti panoramici
 - Monumenti naturali
 - Esemplari vegetali eccezionali
 - Consorzi vegetazionali particolari
- 2. Sulla Tavola di Piano e sugli Allegati Cartografici n. 1 e n. 2 sono inoltre indicati i punti di accesso alla Zona di salvaguardia, la viabilità, i parcheggi, i campeggi, le aree attrezzate, gli impianti di risalita, gli ambiti per l'esercizio dello sci da discesa e da fondo, le strutture ricettive.
- 3. Sull'Allegato cartografico n. 2 sono inoltre indicati i Nuclei storici da salvaguardare per il loro particolare interesse paesaggistico/percettivo.
- 4. Nella Tavola di Piano le aree non altrimenti classificate costituiscono la Zona agro-silvo-pastorale.



5. Sull'Allegato cartografico n. 3 sono rappresentate le condizioni di rischio che insistono sul complessivo territorio dell'Area protetta attraverso la individuazione delle zone soggette a processi erosivi, a caduta di singoli massi, a crolli, a valanghe.

Art. 6 - Aree di particolare interesse naturale: disposizioni comuni

1. Le Aree di particolare interesse naturale previste dal Piano paesistico sono oggetto del regolamento d'uso per la gestione comune degli ambiti naturalistici protetti e per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) tutelare e migliorare le caratteristiche e le potenzialità naturali e paesaggistiche delle aree in funzione delle qualità ambientali e della classificazione delle aree;
 - b) garantire usi dei suoli e dei beni compatibili con le qualità naturalistiche;
 - c) tendere alla conservazione ed alla ricostituzione dell'ambiente ove si riscontrino fenomeni di degrado;
 - d) promuovere e controllare l'uso delle aree ai fini scientifici, culturali ed educativi, compatibili con i regolamenti delle aree.
2. I regolamenti delle Aree di particolare interesse naturale sono redatti a cura dell'Ente preposto alla loro gestione e contengono:
 - a) le misure necessarie alla conservazione ed all'eventuale ripristino dell'ambiente, nonché le modalità e le forme di intervento;
 - b) le distanze di rispetto relative alle attività antropiche;
 - c) le modalità e i tempi per la cessazione di eventuali attività esistenti incompatibili con il regolamento dell'area di interesse naturale;
 - d) l'acquisizione eventuale di aree per il conseguimento delle finalità dell'area di interesse naturale.
3. Le limitazioni alle attività antropiche conseguenti all'istituzione delle Aree di particolare interesse naturale sono stabilite in relazione all'interesse ed alle caratteristiche specifiche delle aree di cui ai successivi articoli 7, 8, 9, dalle norme di comportamento e di settore. Nelle aree di particolare interesse naturale le attività seguenti sono in ogni caso incompatibili e vietate:
 - a) svolgere qualsiasi attività di trasformazione edilizia ed urbanistica, ivi compresa l'apertura di strade, piste da sci, cave, linee aeree, linee e condotte interrate, impianti anche di risalita;
 - b) catturare, prelevare, asportare, danneggiare qualsiasi specie animale o vegetale, raccogliere minerali e fossili, danneggiare la cortica erbosa o il sottobosco, asportare terriccio vegetale;
 - c) svolgere attività rumorose, accendere fuochi all'aperto;
 - d) organizzare manifestazioni, campeggiare ivi compreso il bivacco.



4. Nelle Aree di particolare interesse naturale sono consentite la ricerca scientifica e le attività didattiche previa autorizzazione dell'Ente preposto alla loro gestione.

Art. 7 - Aree di particolare interesse naturale

1. Le Aree di particolare interesse naturale sono istituite a scopo di tutela specifica. Gli interventi previsti dal regolamento d'uso, redatto a cura dell'Ente preposto alla loro gestione su indicazione di esperti del settore, debbono tendere al mantenimento o al ripristino o comunque alla valorizzazione delle potenzialità naturali delle aree di particolare interesse.
2. L'accesso alle Aree di particolare interesse naturale é consentito solo per finalità di ricerca scientifica, culturale, educativa e per quanto compatibile ricreativa, nonché per l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali entro i limiti specificati dall'articolo 7 delle presenti norme, dalle norme di comportamento generale e dalle norme di settore e dai regolamenti d'uso.
3. Sono istituite le seguenti Aree di particolare interesse naturale:
 - Aree botaniche (conoidi) di Devero
 - Area botanica dei Laghi di Sangiatto
 - Area biologica della Palude del Devero

Art. 8 - Aree naturali orientate

1. Le Aree naturali orientate sono individuate dal Piano con lo scopo di tutelare aree caratterizzate da elevato livello di ricchezza floristica e/o faunistica, o elevata complessità strutturale. Gli interventi sono diretti al mantenimento della diversità floristica, vegetazionale e faunistica e alla valorizzazione di forme di attività agro-pastorale e forestale con esse compatibili.
2. Sono istituite le seguenti Aree naturali orientate:
 - Area naturale orientata dell'Alpe Misanco;
 - Area naturale orientata dell'Alpe Campello;
 - Area naturale orientata del Vallaro
 - Area naturale orientata dell'Alpe Fontane e Sangiatto.

Queste aree delimitano zone di media altitudine caratterizzate da una copertura vegetale ricca e diversificata, corrispondente al lariceto subalpino dal suo limite inferiore a quello superiore. In questa fascia di transizione si rinvengono numerosi tipi di habitat forestali, zone umide, radure erbose, affioramenti e pareti rocciose. In gran parte di tali aree ricade l'areale riproduttivo del fagiano di monte che rappresenta una delle specie più importanti e significative.

3. L'indirizzo gestionale di tale aree dovrà tendere alla conservazione dell'ambiente e delle sue componenti, sorvegliando o orientando in termini scientifici l'evoluzione delle biocenosi compatibilmente con la fruizione discreta del patrimonio naturale.
4. Gli elementi principali della gestione delle Aree di particolare interesse naturale e delle Aree naturali orientate, individuati nel presente Piano, sono definiti attraverso le seguenti prescrizioni:

a) vietare le introduzioni e i ripopolamenti di specie ornamentali;

- b) vietare l'attività venatoria nelle zone attualmente permesse per almeno 3 anni, in attesa di uno studio specifico sulla consistenza e sulla dinamica delle popolazioni che permetta di fissare un eventuale prelievo commisurato;
- c) operare una gestione dei boschi e dei pascoli che conservi e potenzi gli ambienti presenti e le loro biocenosi al fine di non perturbare l'evoluzione naturale dell'ecosistema;
- d) vietare l'abbattimento dei tronchi morti o marcescenti e l'asportazione di quelli caduti sul terreno, fatto salvo il diritto di uso civico;
- e) regolamentare il pascolo bovino, in modo da favorire la diversità botanica e da non recare danno alla vegetazione arbustiva (rodeto-vaccinieto in particolare); eventuali indennizzi saranno valutati ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12;
- f) regolamentare il pascolo degli ovini e dei caprini;
- g) vietare l'arrampicata sulle pareti rocciose nel periodo riproduttivo dell'avifauna (aprile-luglio compresi);
- h) contenere ed indirizzare la pressione antropica predisponendo opportuni sentieri naturalistici o visite guidate;
- i) approfondire le conoscenze di base sulle biocenosi predisponendo progetti di ricerca atti a definire lo status distributivo, quantitativo ed evolutivo delle specie di maggior interesse con particolare attenzione al Fagiano di monte, Francolino di monte, al Gufo reale, alla Civetta capo grosso, al Picchio nero, ai macromammiferi (Cervo, Camoscio, Stambecco, Capriolo, Marmotta, Lepre bianca), alle libellule ed alle farfalle;
- l) rilevare e studiare le zone umide e le torbiere come indicato nei successivi articoli 15 e 16.

Art. 9 - Monumenti naturali e valori scenografici

1. Il Piano identifica i Monumenti naturali ed i valori scenografici di particolare interesse e pregio scientifico e storico da conservare nella loro integrità.
2. E' vietata ogni alterazione del Monumento naturale; gli interventi di tutela del monumento saranno effettuati a cura del Comune o del soggetto che li avrà in gestione in base ad un progetto di conservazione.
3. I Monumenti naturali sono segnalati a cura del Comune o del soggetto che li avrà in gestione.
4. Il Comune, se risulta necessario per garantire la conservazione del Monumento naturale, può acquisire anche attraverso l'esproprio l'area di proprietà privata su cui esso insiste.



Art. 10 - Zone di interesse antropico: disposizioni e criteri riguardanti gli edifici.

1. La disciplina urbanistica delle Zone di interesse antropico previste dal Piano, deve essere conforme al presente articolo ed ai criteri ed alle direttive previste dalle norme degli articoli successivi. Gli strumenti urbanistici comunali sono variati secondo i tempi e le modalità previste dall'articolo 17, comma 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
2. Lo strumento urbanistico comunale, per le Zone di interesse antropico, assume contenuti di piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistico-ambientali, ai sensi dell'art. 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431. Lo strumento urbanistico, a tal fine, integra e specifica i criteri previsti dalle presenti norme, disciplina l'uso degli spazi aperti e i caratteri delle recinzioni, quando ammesse; tutela il paesaggio nel suo complesso e nei suoi più rilevanti elementi costitutivi, attraverso il controllo delle trasformazioni urbanistiche in chiave paesistica e mediante l'uso di criteri costruttivi e di materiali per le finiture esterne tradizionalmente utilizzati in luogo.
3. Lo strumento urbanistico incentiva la conservazione e il recupero degli immobili esistenti, anche attraverso il loro rifacimento nel rispetto delle caratteristiche estetiche e ambientali preesistenti: promuove il recupero paesistico-ambientale delle recenti edificazioni e trasformazioni non correttamente inserite nel paesaggio.
4. L'approvazione del presente Piano, di concerto con l'autorità sanitaria consente le seguenti disposizioni a riguardo delle altezze interne e dei rapporti aeroilluminanti:

a) Altezza minima diversificata a seconda dei casi:

- mt 2,40 al netto dei travi in caso di soffitto piano;
- mt 2,40 di media, con un minimo di mt 1,80 al netto dei travi, per la parte calpestabile, nel caso di soffitti inclinati;
- nel caso di locali con soppalco, questo non può avere una superficie superiore a $\frac{1}{2}$ della superficie in pianta del locale ed una altezza inferiore a mt 2,20 al netto dei travi in caso di soffitto piano; in caso di soffitto inclinato è ammessa un'altezza media di mt 2,20, con un minimo di mt 1,80 per la parte calpestabile, sempre al netto dei travi.

Sono consentite, ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 9 giugno 1999, misure minime dell'altezza inferiori per interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa e per interventi edilizi volti al recupero abitativo di costruzioni in cui non è in atto tale funzione esclusivamente per gli edifici pre-1950 in quanto riconosciuti di valore storico-ambientale.

b) Per tutti gli edifici si prevede la conservazione delle aperture esistenti (porte e finestre): il rapporto tra aperture e superficie del locale corrisponde ai valori prescritti dalle norme (1/8 o 1/10).

Nel caso di piani soppalcati o di soffitti inclinati, la superficie finestrata sarà pari a 1/8 della superficie utile del soppalco o del vano calpestabile.

In deroga a quanto precedentemente disposto è peraltro consentita, ai sensi del Decreto del Ministero della sanità del 9 giugno 1999, l'adozione di misure compensative quali la ventilazione meccanica.

- c) Per tutti gli edifici si consente la deroga alle norme della Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e successive modificazioni ed integrazioni, per esigenze ambientali e artistiche (articolo 6, comma secondo) e per necessità tecnico-strutturali (articolo 7, comma quinto).
5. I Comuni, inoltre, nel rilascio delle autorizzazioni paesistiche, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, si attengono ai seguenti criteri:
- a) le tecniche costruttive e i materiali per la struttura degli edifici dovranno essere esclusivamente quelli tradizionalmente usati in luogo, in particolare:
 - muratura in tronchi di legno massiccio segati ed incastrati (block-bau) (schede n. 1 e 2);
 - muratura in pietra a vista irregolare con corsi stilati con malta di calce (schede n. 3 e 4);
 - muratura in pietra intonacata con malta di calce, non tirata a frattazzo, ma lisciata come negli edifici antichi (pre-50), mescolata con inerte costituito da sabbia reperita - nelle limitate quantità necessarie alle sistemazioni degli intonaci - in luogo (dove indicato a cura dell'Ente gestore) per garantire una colorazione dell'intonaco analoga a quella degli edifici pre-50 (schede n. 3 e 4);
 - b) i manti di copertura potranno essere (tranne nei casi dove sarà data precisa e specifica indicazione diversa) solo in piode tradizionali di spessore da 3 a 7 centimetri con dettagli, gronde ed aggetti come indicato sulle schede (schede 5/8). La struttura delle capriate del tetto va realizzata con travi di legno, in quanto essa oltre ad essere più leggera ed economica rispetto a solette e solai, consente un conveniente utilizzo delle parti sottotetto assicurando le caratteristiche tecnologiche necessarie: tetto freddo (scheda n. 9);
 - c) eventuale limitata apertura di finestre nel block-bau e negli altri tipi di muratura solo con criteri indicati sulle rispettive schede (schede n. 10, 11, 12);
 - d) in alcuni degli edifici esistenti pre-50 (vedi planimetrie ed elenchi allegati) sono ammessi cambi di destinazione e limitati aumenti volumetrici con i criteri indicati sulle schede riferite ai quattro tipi principali proposti A, B, C e D (schede 21/30) e nel rispetto di tutte le modalità esecutive illustrate ai punti a), b) e c);
 - e) per gli edifici pre-50 alterati o degradati, nella presentazione delle domande di autorizzazione per opere di straordinaria manutenzione, faranno testo foto d'epoca o eventualmente vecchie stampe che ne permettano la ricostruzione sia volumetrica che di dettaglio. In questi casi potrà essere attuato un aumento volumetrico fino ad un massimo del 20% con i criteri indicati sulle schede (schede 21/30);
 - f) per gli edifici esistenti post-50 (vedi planimetrie ed elenchi allegati), anche di tipo non abitativo (stazioni di sci, impianti di risalita, edifici industriali quali quelli in uso all'ENEL), in primo luogo l'autorizzazione sarà condizionata all'impianto, in accordo con l'amministrazione comunale e in conformità con le normative del Piano, di essenze autoctone che consentano l'attuazione di un recupero paesistico ambientale come illustrato sulle schede allegate (schede 32/36). Su tali edifici si presentano le seguenti possibilità:
 - in alcuni edifici che determinano conseguenze devastanti sull'equilibrio e l'armonia ambientale paesistica (indicati con il simbolo "x - da demolire")

sulle Schede paesistiche) saranno consentite solo opere di manutenzione ordinaria. Sarà tuttavia concesso di demolirli e ricostruirli nell'area appositamente individuata con un aumento volumetrico fino ad un massimo del 50% a condizione che la ricostruzione sia effettuata con le tecniche e i criteri costruttivi indicati sopra;

- per gli altri edifici le opere di manutenzione straordinaria saranno consentite con queste modalità:
 - per alcuni sono fornite nelle schede allegate precise e specifiche indicazioni su come potranno essere attuate alcune limitate modifiche;
 - per tutti sarà consentita una radicale modificazione della struttura e dell'aspetto architettonico che consenta di farli rientrare nei criteri illustrati sopra per gli edifici pre-50. In questo caso possono essere consentite anche modifiche volumetriche che conducano ad un frazionamento dell'edificio (in analogia con quanto viene illustrato nell'articolo 11 per le strutture ricettive) e ad un aumento volumetrico fino ad un massimo del 30% (vedi schede).

6. Le schede sono parte integrante del presente articolo. Gli interventi indicati come manutenzione straordinaria e aumento di volume sono da intendersi come distinti, ai sensi della Circolare n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984 e soggetti il primo ad autorizzazione ed il secondo a concessione edilizia.

Art. 11 - Insediamenti turistici

1. Tutti gli edifici esistenti destinati ad uso locanda, ristorante, albergo sono individuati nell'Allegato cartografico n. 2 in scala 1:5000. Per ciascuno di questi edifici sulle schede relative sono cogenti le indicazioni specifiche riguardanti eventuali opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamento e ristrutturazione. Per gli edifici alterati o degradati è possibile una radicale modificazione della struttura e dell'aspetto architettonico per farli rientrare nei criteri illustrati nell'articolo 10 per gli edifici pre-50. In questi casi saranno consentite aumento del volume fino ad un massimo del 100% (vedi schede).
2. Le schede sono parte integrante del presente articolo. -

Art. 12 - Zone di interesse antropico: disposizioni e criteri riguardanti gli edifici agro-silvo-pastorali

1. Queste Zone sono destinate alla conservazione ed allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e al recupero, anche con trasformazioni controllate, del patrimonio edilizio esistente, quale risorsa economica della popolazione, in funzione del mantenimento dell'ambiente e del paesaggio montano e in funzione del presidio umano.
2. Per tutti gli edifici valgono le indicazioni dell'articolo 10 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione). In queste aree sono ammessi anche interventi di nuova edificazione purché destinati al servizio delle attività agricole e vincolati a tale destinazione per non meno di venti anni dalla data di collaudo. Anche per le nuove costruzioni le modalità costruttive debbono rispettare in ogni dettaglio le indicazioni dell'articolo 10 in particolare per le tecniche, i materiali, le coperture e i dettagli costruttivi, con particolare attenzione alla compatibilità con l'ambiente naturale e con il tessuto edilizio circostante.
3. Le schede sono parte integrante del presente articolo.



Art. 13 - Norme di salvaguardia paesistica

1. Ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431 i parchi regionali, nonchè i territori di protezione esterna ai parchi sono sottoposti a vincolo paesaggistico. Dalla data di approvazione del presente Piano l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è subdelegata ai Comuni ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
2. Gli interventi edilizi sono regolati dagli articoli 10, 11 e 12 del presente Piano.

Art. 14 - Corpi idrici e acque

1. Le acque ed i corpi idrici costituiscono oggetti primari di tutela; oltre a quanto previsto dalle Relazioni di Settore "Idrobiologia ed Ittiologia" e "Mineralogia, Geologia, Geomorfologia" il Comune dovrà provvedere a:
 - a) rilevare e tutelare i corpi idrici esistenti, con particolare riguardo a quelli di alimentazione delle zone umide;
 - b) dettare criteri, modalità, obblighi e vincoli da osservarsi per la captazione e derivazione delle acque potabili, quando ammesse, e per garantire la defluenza continua di quantità di acqua sufficiente al mantenimento biologico del corpo idrico;
 - c) stabilire norme e divieti per tutelare la qualità delle acque superficiali;
 - d) regolamentare numero e quantità di captazioni d'acqua dai rii da parte di piccole turbine idroelettriche.

Art. 15 - Zone umide e torbiere

1. Le zone umide e le torbiere, anche se non costituite in riserve naturali, sono ambienti da sottoporre a particolare tutela.
2. E' vietato qualsiasi intervento di manomissione, in particolare il drenaggio e la captazione delle acque di alimentazione che possano alterare l'equilibrio delle zone umide e torbiere.
3. E' vietata la realizzazione di movimenti terra e di manufatti di qualsiasi tipo in particolare di edifici e strade che alterino in qualsiasi modo le zone umide e le torbiere.

Art. 16 - Gestione faunistica

1. La gestione faunistica è effettuata attraverso gli strumenti, le attività e le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. In particolare la Provincia, nell'ambito del piano faunistico venatorio di cui all'articolo 6 della citata legge regionale 70/96 dovrà:
 - a) seguire l'evoluzione degli ungulati e della tipica fauna alpina in particolare attraverso censimenti ufficiali (monitoraggio) in grado di fornire dati qualitativi




e quantitativi sulla consistenza numerica, sulla struttura e sulla dinamica delle popolazioni e degli spostamenti;

- b) organizzare censimenti, in accordo con il servizio caccia e pesca della Regione, nelle zone limitrofe all'Area protetta;
 - c) eseguire controlli periodici relativi all'impatto degli ungulati sul patrimonio silvicolo nelle aree limitrofe all'Area protetta;
 - d) studiare gli effetti provocati dal pascolamento degli ovini e dei caprini sulla distribuzione o dispersione delle comunità degli ungulati, in particolar modo delle popolazioni di camoscio;
2. Relativamente alle competenze di inscindibile livello provinciale e alle competenze regionali, previste dalle leggi, l'Ente gestore assume le determinazioni propulsive o consultive per quanto riguarda il proprio territorio, che la Provincia, occorrendo, acquisisce e fa proprie, ai fini della redazione dei piani e dei programmi provinciali.
3. I Piani di gestione oltre agli specifici contenuti di cui ai successivi articoli 18 e 19, hanno l'obiettivo primario di una completa regolamentazione e pianificazione gestionale degli istituti di tutela, al fine di migliorare le potenzialità naturali, ricostituire zoocenosi il più possibile complete e garantire le condizioni ambientali per la sopravvivenza delle specie animali.
4. La Provincia mediante il Piano di gestione faunistico e nell'ambito degli indirizzi stabiliti nelle Relazioni di Settore "Fauna" e "Ornitologia" definisce:
- a) la pianificazione e l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria;
 - b) i criteri, le modalità e i provvedimenti per perseguire gli obiettivi del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni stabili di specie autoctone con la massima diversità faunistica;
 - c) le procedure e i criteri selettivi per il controllo quantitativo, qualitativo e sanitario delle popolazioni animali.

Art. 17 - Gestione ittica

1. La Relazione di Settore "Idrobiologia ed Ittiologia" definisce i criteri ed i provvedimenti per perseguire gli obiettivi seguenti:
- a) creazione di popolazioni ittiche stabili di specie autoctone;
 - b) prelievo basato sulla valutazione della produttività dei corsi d'acqua e sui piani di prelievo ad essa correlati;
 - c) miglioramento degli ambienti artificiali della piana del Devero mediante la riduzione della velocità dell'acqua e la creazione di zone idonee alla riproduzione.
2. In tutta la Zona di salvaguardia si osservano i seguenti divieti e prescrizioni:
- a) divieto di effettuare gare di pesca;



- b) divieto di immissioni di pesci di misura;
- c) i ripopolamenti dei torrenti devono essere effettuati con specie autoctone;
- d) mantenimento o creazione di zone permanenti di rifugio nei torrenti dove vietare la pesca a fini riproduttivi.

Art. 18 - Gestione del bosco

1. I boschi della Zona di Salvaguardia dell'Alpe Devero, intesi come strutture ecologiche complesse, in considerazione della fascia climatica in cui sono collocati, assumono prevalentemente funzione protettiva come difesa del suolo dall'erosione e dalla caduta delle valanghe, e dell'ambiente dal punto di vista paesaggistico e turistico-ricreativo. La gestione dei boschi deve prefissarsi i seguenti obiettivi:
 - a) le associazioni forestali devono evolversi verso lo stadio di equilibrio, a struttura vegetazionale complessa ed evoluta in cui tutti gli elementi costituenti i diversi livelli trofici devono trovare la loro massima diversificazione ed espressione;
 - b) devono essere attuati controlli sistematici per il rilevamento di indici relativi alle tendenze evolutive e allo stato fitosanitario del bosco; allo scopo devono essere approntate aree di saggio fisse dove effettuare i controlli;
2. La gestione dei boschi è effettuata attraverso i Piani di Assestamento forestale come previsto dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e sue modificazioni integrazioni; contenenti anche indicazioni per la gestione delle attività agro-silvo-pastorali. I Piani di Assestamento, in considerazione delle finalità protettive ed estetico-ricreative che deve assumere il bosco nelle Zone di salvaguardia, devono conseguire i seguenti obiettivi:
 - a) mantenimento continuo dei boschi sul territorio;
 - b) raggiungimento della massima complessità del bosco, costituita da specie vegetali e animali indigene proprie della fascia fitoclimatica;
 - c) disciplina gli interventi nei boschi dove è più accentuata l'azione antropica, sia in relazione alla fruizione pubblica, sia in rapporto all'esercizio degli usi civici;
3. I Piani di Assestamento forestale possono comprendere anche le aree di proprietà privata con oneri a carico della Comunità Montana.
4. La Relazione di Settore "Caratteri e tendenze evolutive del soprassuolo forestale" riporta ed aggiorna i Piani di Assestamento Forestale dei Comuni di Baceno, e di Crodo ed è applicabile in attesa della revisione di tali Piani.



Art. 19 - Attività agro-silvo-pastorale

1. Il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali costituisce obiettivo primario del Piano, subordinatamente alla salvaguardia ambientale, quale risorsa economica e di lavoro per le popolazioni delle valli e quale presidio umano in montagna. Nella predisposizione del Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili previsto dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, le attività agricole e zootecniche devono trovare una massima valorizzazione siano esse a tempo pieno che a part-time (qualora queste siano effettuate a scopo di significativa integrazione del proprio reddito). Possono essere utilizzate le risorse individuate dalle leggi nazionali e regionali sulla montagna, da regolamenti e direttive comunitarie.
2. La Relazione di Settore "Caratteri ed evoluzione delle attività agricole" quale Piano di Settore in particolare:
 - a) individua e censisce per comprensori, i diversi alpeggi, distinguendoli in base alla loro potenzialità strutturale e produttiva;
 - b) individua gli interventi di recupero e di sviluppo delle malghe in funzione di valutazioni naturalistiche, compensando le condizioni di minore produttività;
 - c) individua gli alpeggi da riconvertire, favorendo l'evoluzione naturale del bosco;
 - d) indica per ogni comparto il carico bovino massimo, regola il pascolo ovino e caprino, vieta il pascolo nelle fustaie di produzione a rinnovazione naturale continua, regola il pascolo nelle aree pascolive delle fustaie di protezione;
 - e) individua le forme di associazionismo idonee alla valorizzazione delle produzioni lattiero casearie sia sotto l'aspetto qualitativo che economico;
 - f) orienta il riparto dei finanziamenti pubblici per il concreto raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - g) prevede contributi per il mantenimento e lo sfalcio dei prati secchi, da erogarsi anche a privati e consorzi degli stessi, in funzione della superficie sfalcata, con la finalità di mantenere le attività tradizionali e la diversità del paesaggio.
3. Gli interventi di manutenzione dei pascoli, mediante spietramento, decespugliamento e lotta contro le infestanti, debbono essere limitati e, quando eseguiti, condotti con criteri di rispetto naturalistico, evitando il danneggiamento della cotica erbosa (l'uso di diserbanti e dei concimi chimici è regolamentato dalle leggi di settore).
4. Sono ammessi e auspicati tutti gli interventi di recupero per il mantenimento della destinazione agricola dei fabbricati a servizio dell'attività agro-silvo-pastorale, in particolare gli interventi dovranno essere orientati al miglioramento delle condizioni di vita degli addetti e le condizioni igieniche della produzione. Gli interventi edilizi sono regolati dagli articoli 10 e 12.
5. La rete stradale di servizio per gli alpeggi è ad uso esclusivo dei mezzi di servizio e dei mezzi, preventivamente autorizzati, degli addetti al carico ed allo scarico o del gestore; nuove strade possono essere eccezionalmente realizzate, in conformità con



il Piano di settore, previo Studio di compatibilità ambientale. In particolare l'accesso alle Alpi Sangiatto e Fontane sarà garantito attraverso l'attuale percorso sul quale potranno essere eseguite opere di manutenzione straordinaria, drenaggio delle acque, inerbimento delle scarpate, compattamento del fondo con tecniche bioingegneristiche, con assoluto divieto di compromissione delle torbiere e delle zone umide. Per le Alpi Misanco e Giavine sono consentite opere di sistemazione del percorso esistente; sono ammesse le teleferiche per il trasporto del materiale.

Art. 20 - Usi civici

1. Le proprietà dei pascoli e dei boschi del Comune di Baceno, relativamente alle aree interessate della Zona di salvaguardia, sono gravate da usi civici a favore della popolazione residente.
2. L'edificazione e ogni altro intervento comportante trasformazione del suolo, previsto e consentito dal Piano, è subordinato, in presenza di uso civico, alla sua preventiva liquidazione o mutamento di destinazione, ai sensi della legge 16 giugno 1927, n.1776, ovvero alla concessione dell'istituto del diritto di superficie da parte dell'Ente concedente. (Circolare 30 dicembre 1991 n. 20/PRE - PT.).
3. Per i regolamenti di uso civico si fa riferimento a quanto contenuto nei Piani di Assestamento forestale approvati del Comune di Baceno.

Art. 21 - Agriturismo

1. L'attività agrituristica è disciplinata dalla Legge 5 dicembre 1985, n. 730 e dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 38.
2. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero di fabbricati con destinazione ricettiva agrituristica sono consentiti nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12 del presente Piano.
3. La Comunità Montana attiva programmi di promozione agrituristica al fine di agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, conseguibile attraverso l'integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita.

Art. 22 - Turismo

1. La fruizione turistica della Zona di Salvaguardia è una delle finalità del Piano, subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale.
2. Il Piano pluriennale persegue, nell'ambito del settore turistico, i seguenti obiettivi:
 - a) mirare al riequilibrio dei flussi turistici all'interno della Zona di salvaguardia in relazione alle qualità ambientali delle zone al fine di evitare fenomeni di eccessiva pressione antropica o di incontrollata diffusione, incompatibili con la difesa dell'ambiente;
 - b) realizzare la segnaletica didattica, in particolare per i percorsi guidati e per le zone di interesse naturalistico quali le aree di particolare interesse naturalistico.



3. Il Comune provvede, in coerenza con le indicazioni di Piano, alla realizzazione di aree attrezzate per la sosta e il picnic, con servizi per una limitata ricettività. L'apertura di nuovi sentieri é ammessa solo per motivi di carattere didattico educativo quali, per esempio, percorsi naturalistici. E' possibile collocare panche lungo i percorsi.
4. L'Ente gestore, attraverso convenzioni, concede l'uso gratuito del marchio identificativo del Parco per i più qualificati servizi turistici di ospitalità e per peculiari prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato.

Art. 23 - Aree sciabili

1. Le attività sciistiche intraprese in un quadro ambientale di eccezionale rilevanza permettono di sviluppare una forma di turismo che contribuisce allo sviluppo socio-economico dei Comuni interessati.
2. Queste attività potranno essere sviluppate nel pieno rispetto delle esigenze di tutela ambientale e paesistica, verificate in base a Studio di compatibilità ambientale esteso all'intero comprensorio.
3. L'attivazione o l'esercizio di impianti, attrezzature e piste da sci é consentita esclusivamente negli ambiti previsti dal Piano.
4. Di norma le piste da sci devono essere aperte senza lavori di costruzione o altri interventi; ogni eventuale lavoro di costruzione é ammesso solo in quanto indispensabile previo Studio di compatibilità ambientale. Lo Studio di compatibilità ambientale é comunque necessario per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di nuove piste da sci o alla ristrutturazione o modifica delle piste esistenti. Esso é soggetto a parere vincolante dell'Ente di gestione del Parco naturale Alpe Veglia e Devero, in quanto Ente strumentale della Regione Piemonte, competente in materia di flora, fauna e ambiente.
5. La predisposizione di piste da fondo, se non comporta lavori di costruzione o altri interventi é consentita anche al di fuori delle aree sciabili individuate dal Piano e senza preventiva dichiarazione di compatibilità ambientale; lo sci alpinismo può essere effettuato liberamente su tutto il territorio della Zona di Salvaguardia, con l'eccezione delle zone individuate dalla Provincia per motivi di protezione faunistica.
6. L'uso del gatto delle nevi o di analoghi veicoli é consentito solamente all'interno delle aree sciabili previste dal Piano e per la battitura delle piste di fondo e a condizione della presenza di adeguato manto nevoso. Al di fuori é ammesso solo per esigenze di soccorso, di servizio per gli alberghi e per le attività agro-silvo-pastorali.

Art. 24 - Tutela storico-monumentale

1. Gli edifici pre-50 conservati (n. 133 all'Alpe Devero) e gli edifici pre-50 alterati e degradati (n. 79 all'Alpe Devero) costituiscono nel loro complesso un valore architettonico di grande importanza. Il patrimonio architettonico infatti non é costituito solo dai monumenti delle città storiche e dalle opere eccezionali di alcuni personaggi illustri, ma soprattutto dalle innumerevoli testimonianze dell'intelligenza, del gusto, della volontà di migliorare le condizioni di vita quotidiane che ha guidato nei secoli la costruzione di edifici in un uso razionale e



rispettoso delle risorse naturali e dell'ambiente. La tutela va quindi esercitata salvaguardando e restaurando con le modalità e le tecniche costruttive originarie, tutelando l'aspetto esterno, i materiali, i colori, i dettagli, le aperture, la collocazione nello spazio, la forma, di tutti gli edifici. Le schede dell'articolo 10 offrono una casistica di possibilità di intervento che consente leggere variazioni necessarie ad un uso attuale e che vale per la grande maggioranza dei 318 edifici pre-50 dell'Alpe Devero.

2. Nelle schede dei singoli edifici sono indicati invece i casi che per eccezionale qualità formale, caratteristiche particolari, stato di conservazione, richiedono una tutela che non si limita all'aspetto esteriore (Legge 29 giugno 1939, n. 1497), ma riguarda ogni dettaglio esterno ed interno (Legge 1 giugno 1939, n. 1089).

Art. 25 - Ritrovamenti archeologici

1. Il ritrovamento di aree di interesse paleontologico, di insediamenti preistorici, reperti archeologici, incisioni rupestri deve essere comunicato tempestivamente al Comune e alla Soprintendenza Archeologica che attiva le azioni successive di tutela e valorizzazione. Il rinvenimento a seguito di lavori, ne comporta la loro immediata sospensione, che può essere ripresa solo dopo il riesame e il rilascio di nuova autorizzazione paesistica, ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della Legge 1 giugno 1939, n. 1089.
2. L'Ente gestore provvede alla valorizzazione dei reperti attraverso una loro esposizione museale e l'eventuale attrezzatura di percorsi con idonea segnaletica.
3. Restano salve le competenze degli organi dello Stato in merito ai beni di cui al presente articolo.

Art. 26 - Edificato esterno alle zone di interesse antropico

1. Ogni edificio esterno alle zone di interesse antropico è soggetto alla normativa degli articoli 10, 11 e 12 del presente Piano. I manufatti di altro genere (recinzioni, pavimentazioni, muri di contenimento, parcheggi) sono regolati dagli articoli seguenti.

Art. 27 - Recinzioni

1. Sono consentite le recinzioni di pietra o di legno realizzate come indicato sulle schede allegate, per motivi di interesse generale.
2. Le schede sono parte integrante del presente articolo

Art. 28 - Accessibilità, viabilità e parcheggi

1. I progetti relativi all'accessibilità, alla viabilità ed ai parcheggi saranno redatti secondo le indicazioni delle schede allegate: le strade, le pavimentazioni, i cartelli indicatori, i ponti ed ogni altro manufatto riguardante viabilità e parcheggi saranno costruiti come indicato sulle schede allegate; tali progetti sono soggetti a Studio di compatibilità ambientale.
2. L'accessibilità sarà regolamentata da apposito provvedimento dell'Ente preposto alla gestione che prevederà l'utilizzo di mezzi pubblici.



3. Le schede sono parte integrante del presente articolo.

Art. 29 - Campeggi

1. Nel territorio della Zona di Salvaguardia é consentito l'allestimento di campeggi solo nelle località individuate nella Tavola di Piano.
2. In tutta la Zona di Salvaguardia é vietato campeggiare con tende, roulottes, camper e simili, anche nelle aree private o di parcheggio. I campeggi mobili senza strutture fisse, estivi e temporanei, possono essere autorizzati al di fuori dalle aree boscate. Il bivacco alpino é sempre consentito dal tramonto all'alba.

Art. 30 - Cassonetti per i rifiuti

1. Il Comune promuove la raccolta differenziata dei rifiuti. I tipi di contenitori da utilizzare sono indicati nella scheda dell'allegato "Accessibilità, Viabilità e Parcheggio".

Art. 31 - Prevenzione incendi

1. Il territorio della Zona di salvaguardia dell'Alpe Devero costituisce zona territoriale omogenea ai sensi dell'art. 1, primo comma della Legge 1 marzo 1975, n. 47.
2. Il Sindaco del Comune territorialmente interessato, in caso d'emergenza, dichiara lo stato di grave pericolosità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 1 marzo 1975, n. 47, nei terreni boscati ed entro una fascia di 150 metri dagli stessi.
3. Nelle aree naturali, nelle radure e comunque in una fascia di 150 metri dai boschi é vietato in ogni tempo accendere fuochi all'aperto, salvo i casi disciplinati dal regolamento d'uso. E' in ogni caso vietato l'uso colturale del fuoco.
4. Coloro che accendono i fuochi nelle aree appositamente attrezzate devono curarne il totale e perfetto spegnimento al termine dell'utilizzazione.

Art. 32 - Piano funzionale delle zone a vincolo idrogeologico

1. L'Allegato cartografico n. 3 (Carta del rischio di movimenti di versante e di valanghe) definisce gli ambiti a rischio geologico, ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 ed é modificabile secondo le procedure dell'articolo stesso. La relativa normativa di attuazione e tutela é contenuta negli articoli successivi.
2. La tipologia degli interventi, contrassegnati sull'Allegato cartografico n. 3, per far fronte al rischio geologico, costituisce indicazione di criteri e indirizzi operativi di massima, da verificarsi sulla base di ulteriori specifici approfondimenti e valutazioni geotecniche.
3. Le individuazioni planimetriche dell'Allegato cartografico n.3 e le relative norme di attuazione e tutela di cui all'articolo 34 sono immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica locale e comportano ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 varianti obbligatorie dei Piani Regolatori Generali.



Art. 33 - Vincolo idrogeologico

1. Tutto il territorio compreso nella Zona di Salvaguardia é area sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Alle aree soggette a vincolo idrogeologico si applica la disciplina del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45.

Art. 34 - Zone a rischio idrogeologico

1. La Relazione di settore "Mineralogia, Geologia, Geomorfologia" costituente Piano di Settore per gli interventi di sistemazione idrogeologica indica i criteri, i metodi, i provvedimenti per il perseguimento degli obiettivi di:
 - a) sistemazione di bacini imbriferi in base a studio organico esteso all'intero bacino, anche con riferimento agli effetti catastrofici che possono derivare a valle fuori dall'Area protetta;
 - b) sistemazione di tutte le aree instabili, in cui sono presenti fenomeni erosivi attivi e smottamenti, uniti ad altri fenomeni secondari che concorrono ad aggravare la situazione;
 - c) individuazione delle aree interessate dalla caduta di masse rocciose e di valanghe, valutandone la traiettoria ed assumendo le opportune limitazioni che ne derivano all'uso antropico, in relazione alla classificazione di Piano delle zone minacciate, con sistemazione solo se risultino minacciate strade di libera percorrenza o centri esistenti.
2. Il Piano individua le zone di dissesto idrogeologico, in cui é chiara e diffusa la presenza di fenomeni franosi attivi, smottamenti e ruscellamenti, che comportano elevato grado di fragilità dell'area. Sono incluse aree ove già si sono verificati eventi franosi, ma ancora instabili perché non completamente assestate. Sono ammessi gli interventi di consolidamento delle pendici e di sistemazione idraulica da eseguire con criteri bioingegneristici da parte delle Autorità preposte, entro eventuali indirizzi di settore. Salvo diverse prescrizioni del Piano di settore, si osservano le seguenti norme di salvaguardia:
 - a) divieto di nuova edificazione;
 - b) divieto di apertura strade o di tagli per condotte;
 - c) divieto di qualsiasi alterazione morfologica.
3. Il Piano individua le zone a rischio idrogeologico potenziale, quali aree ricoperte da depositi morenici e da detriti su pendii fortemente acclivi, le aree con substrato lapideo a franapoggio con destabilizzazione delle masse sciolte ad opera delle acque di infiltrazione, nonché le aree dove l'ammasso roccioso appare intensamente fratturato con drastico peggioramento delle caratteristiche meccaniche. Per tali zone il Piano di settore subordina l'intervento antropico ad opportune precauzioni e procedure per eliminare o evitare processi di degrado idrogeologico. Sono ammessi tutti gli interventi di consolidamento e sistemazione, nonché, fino a diverse disposizioni di Piano di settore, gli interventi consentiti dalle norme del presente



Piano, subordinatamente allo Studio di compatibilità ambientale, sotto il profilo idrogeologico, che accerti la stabilità del versante prima della esecuzione dell'opera, valuti la stabilità stessa ad esecuzione avvenuta e verifichi altresì ogni ulteriore effetto negativo sul territorio.

4. Il Piano individua le zone che sono potenzialmente interessate da traiettorie di caduta massi; l'individuazione è effettuata di massima ed entro margini cautelativi, salva più precisa individuazione del Piano di settore. E' vietato qualsiasi nuovo insediamento nelle zone individuate.
5. Il Piano individua le zone a rischio di valanga, da evidenziare localmente con segnaletica apposita; per le strade e gli impianti di risalita esistenti in tali zone è obbligo del proprietario o del gestore disporre le necessarie sospensioni alla circolazione o del servizio, nei periodi di pericolo.
6. Il Piano individua le zone a rischio di fenomeni di esondazione, in base all'insieme degli eventi verificatisi in passato, alla situazione idraulica degli alvei e all'analisi teorica degli effetti ipotizzabili in presenza di massima piena conseguente a precipitazioni particolarmente intense e persistenti. Per le zone interne della Zona di salvaguardia, ove siano interessate zone territoriali di interesse antropico e per le zone esterne, lo strumento urbanistico comunale, in sede di variante di adeguamento, assume ogni determinazione conseguente, anche attraverso preventive e specifiche analisi geognostiche.
7. Tutti gli interventi di consolidamento e di sistemazione previsti dal Piano di settore o comunque progettati dalle autorità competenti, nelle zone disciplinate dal presente articolo, sono prevalenti sulle altre norme di tutela ambientale, ivi comprese le disposizioni sulle Aree d'interesse naturale, ove ne sia dimostrata la indispensabilità e improrogabilità a tutela di abitati esistenti o per evitare effetti catastrofici a valle. La progettazione degli interventi deve privilegiare, in quanto idoneo, l'uso dei materiali naturali o di metodi di bioingegneria forestale in correlazione interdisciplinare con il Piano di settore per la gestione forestale. Ad intervento ultimato è fatto obbligo di restauro ambientale in coordinamento con il Piano di settore per la gestione forestale e del paesaggio.
8. Le norme del presente articolo devono essere valutate, applicate ed eventualmente integrate, in quanto compatibili, con le disposizioni dello Schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del Bacino del Fiume Toce approvato con D.P.C.M. del 7 dicembre 1995 modificato con D.P.C.M. del 27 maggio 1998.

Art. 35 - Cave e discariche

1. In tutto la Zona di Salvaguardia non sono ammesse attività estrattive o di cava di alcun tipo. Su parere del Comune è ammessa l'estrazione di materiale inerte (ghiaia e sabbia) in quantitativi limitati in alcuni tratti del torrente Buscagna e l'utilizzazione di materiali reperibili (pietra) per interventi consentiti dal presente Piano.
2. Non sono ammesse nuove discariche di qualsiasi genere. E' consentito, previa autorizzazione del Comune, il deposito di materiali inerti naturali riutilizzabili per interventi di ripristino ambientale.



3. In tutto il territorio della Zona di salvaguardia non sono ammessi impianti di termodistruzione o di trattamento dei rifiuti, fatto salvo il trattamento con metodo biologico dei rifiuti di tipo domestico.
4. E' vietato l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura, fatta eccezione per i cantieri, per le cataste di legname e l'ammasso di stallatico per la normale pratica agronomica.

Art. 36 - Reti di distribuzione, impianti e infrastrutture

1. I nuovi impianti o la modificazione di impianti esistenti di fognatura, acquedotti ed altre reti di distribuzione sono soggetti a Studio di compatibilità ambientale. Le reti di distribuzione telefonica ed elettrica a bassa e media tensione devono essere interrate.
2. I serbatoi e i contenitori di gas liquido collocati fuori terra non sono ammessi.
3. In caso di dismissione anche parziale di impianti di qualsiasi natura é obbligatorio il ripristino ambientale.

Art. 37 - Attività militari e di protezione civile

1. Le disposizioni del presente Piano non si applicano per attività di interesse della difesa nazionale e della protezione civile che vengono attuate con apposite intese tra le Amministrazioni interessate.

Art. 38 - Conservazione ed acquisizione di aree

1. Il Comune promuove la collaborazione di agricoltori, di privati anche in forma associata e attraverso convenzioni, per la conservazione dell'ambiente e della natura in conformità con le disposizioni del Piano o dei regolamenti d'uso. La convenzione prevede a favore dei privati la concessione di contributi o incentivi per il raggiungimento delle finalità del Piano.
2. Le indennità, conseguenti ad espropriazione o ad occupazione temporanea, sono corrisposte nelle misure e con le modalità previste dalla legge.

Art. 39 - Vigilanza e Sanzioni

1. Per la vigilanza sul rispetto delle norme del presente Piano e per l'applicazione e la quantificazione delle sanzioni a seguito di accertamento di violazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e, in quanto compatibili, quelle di cui al Titolo VII della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.
2. La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Piano, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e l'accertamento delle relative violazioni, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 24 aprile 1990, n. 50, sono altresì affidati agli Agenti di polizia locale, urbana e rurale, alle Guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato.

